



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Allegato1

Regolamento del Centro di Geotecnologie

“Centro per le Ricerche Geologiche finalizzate, applicate e di sviluppo e per la Formazione professionale”

Art. 1

Oggetto

1. Il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena “Centro per le Ricerche Geologiche finalizzate, applicate e di sviluppo e per la Formazione professionale”, istituito nell'ambito della Convenzione per la realizzazione del Campus Universitario del Valdarno stipulata il 19 Luglio del 2002 tra l'Università degli Studi di Siena e l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno (D.R. n. 1003/2001)”, è Centro di servizi dell'Università degli Studi di Siena con sede in San Giovanni Valdarno – Arezzo.

Art. 2

Finalità e Attività

1. Il Centro contribuisce ai servizi necessari alle attività didattiche svolte nel Campus Universitario del Valdarno, nonché alla gestione e alle spese di funzionamento del Campus e provvede alla sua organizzazione

2. Il Centro inoltre:

- promuove innovazione tecnologica nelle applicazioni della Geologia e ricerche geologiche finalizzate applicate e di sviluppo, organizza la formazione universitaria e la formazione professionale superiore negli stessi settori;
- coopera con Istituzioni nazionali e internazionali che operano nei settori delle ricerche geologiche finalizzate, applicate e di sviluppo;
- svolge attività di consulenza e servizi, di formazione e aggiornamento soprattutto per i settori della Pubblica Amministrazione;
- può partecipare e/o promuovere consorzi, fondazioni e associazioni, stipulare protocolli, convenzioni, accordi di programmi e contratti con soggetti pubblici e privati e può partecipare a gare di appalto in sede nazionale ed europea.

Art. 3

Organi

1. Gli organi del Centro sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente, rappresenta il Centro, ne è responsabile sotto il profilo tecnico e scientifico e per il perseguimento degli obiettivi istituzionali del Centro medesimo.

2. Il Presidente è nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Siena tra docenti di riconosciuta esperienza in Geomorfologia, Geologia, Geologia Applicata, Geologia ambientale e Geomatica.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- svolge funzioni propositive per le attività e i programmi del Centro;
- è responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione del Centro;
- designa il Vicepresidente, che può sostituire pienamente il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- esercita tutte le attribuzioni non espressamente conferite ad altri soggetti, adottando i relativi atti;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica del medesimo;
- al termine d'ogni anno presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate, sui programmi e sulle linee di indirizzo generali e ogni altra informazione utile alla valutazione sull'attività svolta e sui programmi; tale relazione, è trasmessa al Rettore e al Direttore generale.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Centro che lo presiede, dal Direttore del Centro e da cinque membri esperti nelle attività del Centro, designati congiuntamente dal Rettore e dal Direttore generale; essi restano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

2. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni d'indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro oltre che di verifica dell'attività svolta dal medesimo.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è scelto tra il personale tecnico amministrativo ed è nominato dal Rettore su proposta del Direttore generale dell'Università di Siena, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Il Direttore:

- dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della gestione amministrativo-contabile;
- provvede agli atti di ordinaria amministrazione del Centro;
- è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 7

Articolazione funzionale del Centro

1. Possono collaborare con il Centro, a loro domanda, enti, istituti ed associazioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ricercatori, professionisti e amministratori che per la loro consolidata esperienza nel settore possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del Centro.

2. Per adempiere ai suoi obiettivi istituzionali il Centro si avvale di un Comitato di Indirizzo nominato dal Presidente, composto da specialisti ed esperti in ricerche geologiche finalizzate, applicate e di sviluppo e in organizzazione e amministrazione del territorio, delle sue risorse e dell'ambiente.

3. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo e di proposta del Presidente nella definizione della politica culturale e scientifica del Centro.

Art. 8

Risorse finanziarie

1. Per il suo funzionamento, il Centro può disporre dei seguenti fondi:
 - risorse derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca;
 - risorse derivanti da attività di consulenza, prestazioni di servizi e da attività di formazione;
 - quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;
 - assegnazioni per la ricerca;
 - assegnazioni per attrezzature scientifiche;
 - contributi di enti, di fondazioni e di privati versati anche a titolo di liberalità;
 - ogni altro contributo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività del Centro.
2. Le risorse economiche derivanti dalle attività del Centro sono finalizzate al potenziamento delle strutture di ricerca e di formazione del Centro e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 9

Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro, è di competenza dell'Amministrazione Universitaria.

Art. 10

Personale

1. Per lo svolgimento della propria attività, il Centro, oltre che di personale tecnico e amministrativo - assegnato secondo la normativa d'Ateneo - può avvalersi anche di studenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Possono partecipare alle attività del Centro, secondo le procedure determinate dal Consiglio Direttivo, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, tecnici e borsisti di università italiane o straniere che svolgano la loro attività prevalente nelle ricerche finalizzate, applicate e di sviluppo nei diversi settori delle Scienze della Terra.
3. Il Centro è anche sede dell'attività dei docenti dei corsi di laurea, dei master e delle attività di formazione professionale con sede nel Campus Universitario del Valdarno.
4. Un elenco del personale che partecipa alle attività del Centro è pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito Internet del Centro (www.geotecnologie.unisi.it).

Art. 11

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena e da ogni altra disposizione normativa in materia.